

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 99 a iniziativa dei Consiglieri Biondi, Marinelli, Serfilippi, Bilò, Menghi, Marinangeli, Antonini, Ausili

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1997, N. 57
(ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA
ROSSA E DI FRASASSI)

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di superare l'attuale situazione relativa alla gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.

L'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi), infatti, ha affidato tale gestione alla Comunità montana dell'Esino - Frasassi, della quale facevano parte tutti i Comuni il cui territorio ricade nel Parco. L'articolo 6 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), però, ha disposto la soppressione delle Comunità montane e il subentro dell'Unione di Comuni nelle relative funzioni. Dell'Unione di Comuni che è subentrata alla Comunità montana dell'Esino - Frasassi non fanno parte Genga e Arcevia, nei cui territori ricade la maggior parte del Parco.

La proposta, pertanto, modifica la legge regionale 57/1997 per evitare il permanere di tale situazione.

La proposta, in particolare, è composta da 5 articoli:

L'articolo 1 affida la gestione del Parco ad apposito ente di diritto pubblico. Dispone, inoltre, che il consiglio direttivo di tale ente è composto da tre rappresentanti della Regione; da un rappresentante per ciascun Comune e per la Provincia il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel perimetro del parco; da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative e da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Stabilisce, poi, che il presidente è nominato dalla Giunta regionale.

L'articolo 2 prevede il subentro del nuovo ente all'Unione montana Esino Frasassi nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione del Parco.

L'articolo 3 fissa i tempi del medesimo subentro e prevede, in caso di mancato accordo entro il termine, l'intervento della Giunta regionale.

L'articolo 4 contiene l'abrogazione della disposizione della legge regionale 57/1997 che affida alla Comunità montana ormai soppressa l'approvazione dello statuto del Parco.

L'articolo 5 prevede l'invarianza finanziaria in quanto la proposta si limita a ridefinire la competenza concernente la gestione, senza comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione.